

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2240

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

### RIVOLTA, PALMIERI

Disposizioni per la concessione di un indennizzo ai militari italiani internati durante la seconda guerra mondiale in Germania

*Presentata il 30 gennaio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 20 settembre 1943 Adolf Hitler non riconobbe come prigionieri di guerra 650.000 deportati italiani al fine di poterli schiavizzare senza alcun controllo; li classificò, infatti, come internati militari italiani (IMI), categoria ignorata dalla convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, resa esecutiva dal regio decreto-legge n. 1615 del 1930.

Seguirono a ciò venti mesi di violenze fisiche e morali, di fame, di malattie, in 50.000 persero la vita nei *lager*, i sopravvissuti furono ipocritamente etichettati nell'agosto del 1944 come « lavoratori civili volontari-obbligati ». Dunque per la Germania nazista non esistevano dubbi: gli IMI non erano prigionieri di guerra, tanto più che il Regno d'Italia dichiarò guerra al *Reich* solo il 13 ottobre 1944. Ma oggi la

nuova Germania democratica cambia opinione e li esclude dai tardivi indennizzi agli « schiavi di Hitler » riclassificandoli come « prigionieri di guerra », come coloro, cioè, che godettero di tale *status* e furono nutriti, assistiti dalla Croce rossa internazionale, curati e non obbligati a lavorare.

In Italia, secondo i dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, 80.000 persone hanno presentato domanda per la concessione del dovuto indennizzo e l'esclusione dei nostri connazionali è avvenuta nell'agosto 2001 per la « motivazione » innanzi esposta.

Non si può fare a meno di sottolineare che l'invito a presentare le domande a tutti coloro che erano stati indotti al lavoro forzato ha suscitato in decine di migliaia di italiani, già necessariamente

innanzi con gli anni, delle aspettative strettamente legate non alla somma materiale che si sarebbe potuta ottenere, essendo sensazione comune che si dovesse trattare di un riconoscimento simbolico, ma legate alla percezione che questo riconoscimento avrebbe di fatto certificato la partecipazione ufficiale alla loro sofferenza e l'assegnazione di un particolare significato ad un momento duro e lontano della loro vita.

Anche per questo motivo davanti all'inaccettabile « voltafaccia » dell'autorità tedesca la Repubblica italiana non può ignorare tali sentimenti di attesa fiduciosa nati in tanti suoi anziani cittadini.

La presente proposta di legge ha quindi l'obiettivo di riconoscere un indennizzo

morale ai familiari degli IMI ormai defunti con la consegna di una medaglia alla memoria e con l'istituzione di una giornata commemorativa identificata nel 20 settembre 2003, in occasione del cinquantenario del giorno in cui Hitler li classificò come IMI.

Inoltre la presente proposta di legge riconosce un indennizzo economico, se pur simbolico, agli ex IMI viventi alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

È questo il tentativo da parte della Repubblica italiana di rendere finalmente giustizia a quanti furono vittime di abusi e di violenze e che a distanza di decine di anni sono stati costretti a sopportare un ulteriore abuso.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il valore storico, militare e morale dei militari italiani internati durante la seconda guerra mondiale in Germania, ai quali lo Stato tedesco non ha riconosciuto, all'epoca del loro internamento, lo *status* di prigionieri di guerra ai sensi della convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, resa esecutiva dal regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615, ed ai quali la Repubblica federale tedesca non ha riconosciuto il diritto ad alcun indennizzo.

### ART. 2.

1. È istituita la « Giornata in memoria dei militari italiani caduti nei campi di internamento tedeschi », che è celebrata il 20 settembre 2003, con la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria.

### ART. 3.

1. Ai familiari dei militari italiani internati di cui all'articolo 1 deceduti prima del 15 febbraio 1999 è attribuita una medaglia alla memoria conferita dal Presidente della Repubblica con cerimonia solenne.

### ART. 4.

1. Ai cittadini italiani, già militari internati ai sensi dell'articolo 1, viventi alla data del 15 febbraio 1999, è riconosciuto un indennizzo simbolico pari a 500 euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 40.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

